

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SCAFA

PROVINCIA DI PESCARA

REP. N. 488

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA M. BUONARROTI” - CUP: D41E13000240001 - CIG: 78276805E1

L'anno **duemiladiciannove** (2019) il giorno **ventisette** (27) del mese di **novembre** nella residenza municipale sita in P.zza Matteotti n. 5 avanti a me, dott.ssa Marzia D'Incecco, Segretario Comunale, ivi domiciliato per la carica ed autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Scafa gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi del c. 4 lett. c) dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sono comparsi i Signori:

- l'Avv. Maurizio Giancola, nato a Scafa (PE) il 28.12.1958 CF: GNZMRZ58T28I482I, che interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, co. 3, del D.Lgs., n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in P.zza Matteotti 5, C.F. 81000070680 e P.IVA dell'ente, 00208610683 (in seguito "Stazione appaltante");

- il Sig. Cesarini Lorenzo, nato a Atri (TE) il 02.09.1984, CF:

CSRLNZ84P02A488Y, identificato con C.I. n. AX0239845 rilasciata da Comune

di Pineto, scad. 02.09.2025, il quale interviene nella sua qualità di

legale rappresentante dell'impresa Cesarini Carpenterie Metalliche Srl con sede in

Pineto (TE) – Via Orsa Maggiore snc Z.A. Torre S.Rocco - Scerne, **capogruppo**

del raggruppamento costituito anche dalle seguenti imprese mandanti:

1) impresa Gamma Infissi Snc di Cirulli Pasqualino & Altobelli Danilo con sede in

Schiavi di Abruzzo (CH) , frazione Taverna n.1 Codice fiscale e Partita IVA

01727630699;

2) impresa Strade e Ambiente con sede in Chieti (CH) , Via Erasmo Piaggio n.65

Codice fiscale e Partita IVA 02189740695;

(l'associazione temporanea di imprese con mandato collettivo speciale con

rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. costituita con atto

Rep.n.62360 del 14.10.2019 a rogito del notaio dott. Teresa De Rosa iscritta nel

ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, agli atti)

- il Sig. Cesarini Lorenzo (in seguito denominato "Contraente).

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente

certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla

assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Delibere di Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2017 e n. 28 del

18/04/2017, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di “*Intervento di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media M.*

Buonarroti” dell’importo complessivo di € 1.306.171,36, di cui € 999.932,63

(961.695,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 38.236,75 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso) ed € 306.238,73 per somme a disposizione

dell’Amministrazione;

- che a seguito di esperimento di gara a mezzo di procedura negoziata iniziata il

16.05.2019, i cui verbali di gara sono stati regolarmente pubblicati all’Albo

Pretorio, l’Appaltatore ha offerto il ribasso percentuale del 20% e che, pertanto,

l’importo contrattuale è pari a € 807.593,45, IVA esclusa, comprensivi del costo

del personale degli oneri per la sicurezza pari a € 38.236,75 ;

- che con Determinazione n.10/CUC del 24.09.2019 regolarmente pubblicata

all’Albo Pretorio, si è provveduto a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione dei

lavori di “ *Intervento di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media M.*

Buonarroti” in Via della Stazione;

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità

giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , è stata costituita garanzia

fideiussoria con polizza n° 2268783 rilasciata dalla Compagnie Francaise

d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Rappresentanza Generale per

l’Italia (COFACE) emessa in data 21.10.2019 nell’interesse del contraente ed a

favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l’esatto adempimento delle

obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La Amministrazione Comunale di Scafa, come sopra generalizzata, affida al contraente il Sig.Cesarini Lorenzo, nato a Atri (TE) il 02.09.1984, CF: CSRLNZ84P02A488Y, identificato con C.I. n. AX0239845 rilasciata da Comune di Pineto, scad.02.09.2025, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Cesarini Carpenterie Metalliche Srl con sede in Pineto (TE) – Via Orsa Maggiore snc Z.A. Torre S.Rocco - Scerne, Capogruppo mandataria: R.T.I. di tipo misto, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di “ *Intervento di Adeguamento sismico dell'edificio della scuola media M. Buonarroti*”, da eseguirsi in Scafa.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto

esecutivo approvato con Delibere di Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2017 e n. 28

del 18/04/2017, esecutive ai sensi di legge , del Capitolato Speciale d'Appalto

approvato con determina n.154/T del 09.08.2017. L'appaltatore è vincolato

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto anche a quanto

offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e

le attribuzioni del punteggio dell'Offerta tecnica da parte dell'apposita

Commissione. La realizzazione degli interventi o delle proposte migliorative

costituiscono un obbligo contrattuale dell'Appaltatore e non comportano alcun

~~aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata in sede di~~

~~gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali miglioramenti sono~~

specificatamente indicati "Offerta Tecnica" che fa parte integrante e sostanziale del

presente contratto sebbene non allegata e sono ulteriormente dettagliati nel progetto

pervenuto al ns. prot. al n. 8473 del 28.10.2019 sul quale ha espresso parere

favorevole il Direttore Lavori con nota del 13.11.2019. "Offerta tecnica" e

~~progetto costituiscono obblighi contrattuali e sono pienamente vincolanti per~~

~~l'appaltatore, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m.~~

~~49/2018 e di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei~~

~~lavori pubblici, ai quali si rinvia anche se non materialmente qui allegati.~~

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: 78276805E1;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è D41E13000240001.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad € 807.593,45, compresi i costi per la sicurezza pari ad € 38.236,75, oltre IVA 10%.

2. Il contratto è stipulato a MISURA.

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

2. Il contraente dovrà dare ultimare tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **144 (centoquarantantaquattro)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

3. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile unico del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche del presente contratto, nonché le varianti, potranno essere autorizzate dal Responsabile unico del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Art. 7 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 8 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente deposita dichiarazione sostitutiva attestante l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, di data 22.10.2019, con i relativi riferimenti bancari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione

del contratto.

Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **144** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno

imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3.. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 12 -Danni da forza maggiore e sinistri

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto:

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 13 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di € 80.760,00.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il contraente presenta e deposita, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, e stradale, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni SpA n.1/1809/61/154173877 del 17.11.2017, con massimale premio del valore di € 5.000.000,00, e quietanza pagamento premio del 19.11.2019.

5. E' a carico del contraente polizza assicurativa contro tutti i rischi del costruttore nel corso dell'esecuzione dell'opera (C.A.R.), per l'importo di € 807.593,45 per

l'appalto aggiudicato comprensivi del costo del personale e oneri di sicurezza, rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni SpA con polizza n.1/2714/88/163861620 del 22/10/2019 per l'importo di € 807.593,45.

Art. 14 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Art. 15 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e

concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta

dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

~~2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità~~

~~contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o~~

~~dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto,~~

~~la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo~~

~~corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti~~

~~previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.~~

~~In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una~~

~~ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede~~

~~di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del~~

~~certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento~~

~~unico di regolarità contributiva.~~

Art. 16 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite al competente foro di Pescara.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 18 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nella misura stabilita dalla legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge, è a carico dell'ente.

Art. 19 – Codice di comportamento

L'appaltatore si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del codice di comportamento del Comune di Scafa, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 30.01.2014 e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 20 – Art. 14 comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13.

Il Responsabile dell'Area Tecnica che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del DPR n. 62 del 16.04.13, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 21 – Art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 - Norme finali

1. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 23 - Allegati

1. Fanno parte del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- il computo metrico estimativo;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- offerta tecnica – organizzativa,

- offerta economica;

- elenco prezzi ed analisi delle migliorie offerte;

- atto Rep.n.62360 del 14.10.2019 a rogito del notaio dott. Teresa De Rosa iscritta nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara per la costituzione dell'associazione temporanea di imprese con mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Art. 24 – Tutela della “Privacy”.

L'impresa dichiara di aver ricevuto, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (Regolamento Europeo 2016/679), e della normativa nazionale (d.lgs. n. 196 del 2003), circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto e di essere a

conoscenza dei relativi diritti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di

Scafa, in persona del Sindaco pro Tempore, con sede in Piazza Matteotti n. 5, e il

Responsabile del trattamento degli stessi è il Responsabile dell'Area Tecnica.

L'impresa dichiara che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero,

fatti salvi eventuali errori materiali di compilazione ovvero errori derivanti da una

inesatta imputazione dei dati negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente atto, redatto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza,

a mezzo di elaboratore elettronico, su pagine diciotto intere compresa la presente,

~~del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno trovato conforme allo loro volontà~~

e con me lo sottoscrivono, è stipulato da me Segretario Comunale rogante,

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016

“Codice dei Contratti Pubblici”, in modalità elettronica in forma pubblica

amministrativa.

Si attesta che l'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche ai sensi

del D.M. 22.2.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

L'Appaltatore

per il Comune di Scafa

Ditta Cesarini Carpenterie Metalliche Srl

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Lorenzo Cesarini

Avv. Maurizio Giancola

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Marzia D'Incecco